

CAPO III  
REVISIONE DEL CODICE CIVILE

ART. 20

*(Revisione e integrazione del codice civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) integrare la disciplina delle associazioni e fondazioni, ad esclusione delle fondazioni di origine bancaria, con i necessari coordinamenti con la disciplina del “terzo settore” e nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative, alle procedure di liquidazione degli enti;

b) consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi, tra le parti di una programmata o attuata unione civile, di accordi, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi efficacia obbligatoria, intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e quelli patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli;

c) trasformare la quota riservata ai legittimari dagli articoli 536 e seguenti del codice civile in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l’asse ereditario;

d) consentire la stipulazione di patti sulle successioni future intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinuncia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni, restando inderogabile la quota di riserva prevista dagli artt. 536 ss. del codice civile;

e) prevedere, nel corso delle trattative per la conclusione del contratto, che la parte che sia a conoscenza di una informazione di rilievo determinante per il consenso sia inderogabilmente tenuta a comunicarla all’altra parte quando questa la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte; sono escluse le informazioni concernenti il valore dell’oggetto del contratto;

f) disciplinare i casi in cui pratiche negoziali ingannevoli, aggressive, o comunque scorrette, ovvero circostanze quali la distanza tra le parti, la sorpresa, la situazione di dipendenza di una parte rispetto all’altra determinano l’invalidità del contratto concluso;

g) prevedere la nullità, rilevabile d’ufficio dal giudice e operante soltanto a vantaggio del titolare dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione, dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta europea dei diritti fondamentali, delle clausole dei patti o accordi che risultino in contrasto con tali diritti, con salvezza quando possibile delle altre clausole del contratto;

h) prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede

ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti;

i) disciplinare nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali consolidate nell'uso bancario e finanziario;

g) disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del *trust* e degli altri contratti di affidamento fiduciario, garantendo una adeguata tutela dei beneficiari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

### CAPO III

#### DELEGHE IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DI FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

#### ART. 21

*(Riordino della giustizia amministrativa)*

#### ART. 22

*(Semplificazione, razionalizzazione, modernizzazione della normativa in materia di ordinamento militare)*

1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei